

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	9
Variazioni nella composizione della Commissione	10
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – <i>Governance</i> Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	19
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	22
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Emendamenti C. 841-3644-4153-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	16
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	16
Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	26

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	27
AVVERTENZA	18

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 dicembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto GIACHETTI (PD) fa presente che la nuova disciplina introdotta dall'ufficio di presidenza della Camera per la rilevazione delle presenze dei deputati nelle Commissioni non tiene conto del fatto che in alcuni casi le Commissioni si riuniscono, come oggi, in concomitanza con lo svolgimento di discussioni sulle linee generali in Assemblea, con la conseguenza che i deputati che intendono intervenire in Aula sono costretti ad assentarsi dalla Commissione e a subire quindi una penalizzazione, a meno di ricorrere ad artifici poco dignitosi come quello di sottoscrivere il registro delle presenze per poi allontanarsi. Invita pertanto il presidente a rappresentare tale problema al Presidente della Camera affinché si possa trovare una soluzione.

Raffaele VOLPI (LNP), ricordato che sulla stampa di oggi è apparso un articolo che attacca con toni offensivi l'amministrazione della Camera, esprime indignazione per la gravità della sempre più aspra aggressione dei media contro il Parla-

mento e rivolge un ringraziamento a tutto il personale della Camera, il cui servizio è di fondamentale importanza per i membri del Parlamento nell'espletamento delle loro funzioni.

Mario TASSONE (UdCpTP) si associa alle manifestazioni di disappunto del deputato Volpi, ribadendo quanto già detto in altra seduta: cioè che il Presidente della Camera dovrebbe intervenire per tutelare l'immagine del Parlamento e dell'amministrazione parlamentare da questi attacchi sconsiderati che, certamente sulla base di un disegno, tendono a screditare il Parlamento stesso per spostare il centro delle decisioni altrove e così facendo mettono a rischio la democrazia.

Gianclaudio BRESSA (PD) si associa alle considerazioni dei deputati Volpi e Tassone ed esprime l'auspicio che il Presidente della Camera intervenga: è in corso un attacco contro il Parlamento nella sua interezza – politica e amministrazione – ed è della massima urgenza reagire a tutela della democrazia.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni dei deputati Volpi, Tassone e Bressa, sottolinea come il Presidente della Camera sia innanzitutto un deputato, sia pure *primus inter pares*, e come non sia pertanto giustificabile una sua presa di distanza rispetto alla Camera stessa.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente di aver già portato all'attenzione del Presidente della Camera il problema la scorsa settimana, dopo che questioni analoghe erano state oggetto di breve dibattito incidentale nel corso dei lavori della Commissione. Allo stesso modo si riserva di rappresentare al Presidente

della Camera le considerazioni testé formulate dai deputati intervenuti.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Lega Nord Padania il deputato Sabina FABI entra a far parte della I Commissione ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Regolamento, mentre esce il deputato Luciano DUSSIN, cessato dal mandato parlamentare. Comunica inoltre che per il gruppo Popolo della Libertà esce dalla I Commissione il deputato Nicolò CRISTALDI, cessato dal mandato parlamentare.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

(COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance* Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.

(COM(2011)561 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fa presente che il sottosegretario all'interno, Saverio Ruperto, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, ha assicurato la propria presenza per la gior-

nata di domani, in cui è prevista la votazione del documento della Commissione sugli atti in discussione, una volta acquisito il parere della XIV Commissione.

Illustra, quindi, la proposta di documento finale elaborata sulla base del dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (*vedi allegato 1*).

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che sarebbe utile, per i lavori della Commissione, acquisire la posizione del rappresentante del Governo prima della definizione del documento da esaminare e votare.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il sottosegretario all'interno, Saverio Ruperto, è intervenuto sugli atti in titolo nella seduta della Commissione del 13 dicembre scorso.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come i Governi abbiano ampi spazi per esprimere la loro posizione nelle sedi proprie dell'Unione europea, a partire dal Consiglio. La procedura in esame è invece volta ad acquisire le valutazioni parlamentari, ferma restando la possibilità di acquisire l'orientamento dell'Esecutivo.

Intende, quindi, esprimere apprezzamento sulla proposta di documento presentata dal presidente Bruno, che interviene in maniera appropriata e completa su un tema delicato, senza oltretutto seguire pedissequamente la posizione già espressa dalle Assemblee parlamentari di altri paesi dell'Unione europea. Paesi come la Francia seguono, infatti, un'impostazione volta a preservare il potere di ciascuno Stato di bloccare unilateralmente le frontiere; per l'Italia che si caratterizza per la presenza di molte frontiere esterne dell'Unione europea è invece importante che l'Europa collabori per assicurare una risposta adeguata e unitaria, riducendo al minimo le possibilità di chiusura unilaterale da parte di un paese. Gli atti in esame riguardano dunque un importante processo di comunitarizzazione, che l'Italia deve appoggiare.

Per quanto riguarda la proposta di documento finale, intende sottoporre al presidente la possibilità di apportare alcune modifiche con riguardo a due aspetti.

In primo luogo, ritiene importante specificare – sia nella premessa sia nelle osservazioni della Commissione – che le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte sono le più appropriate al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone. Trattandosi, infatti, di valori fondamentali quali la sicurezza e le libertà personali è importante esprimere condivisione rispetto alla procedura della codecisione, che consente di coinvolgere adeguatamente sia il Consiglio sia il Parlamento europeo.

In secondo luogo, ritiene che entrambe le tipologie di visite, quelle programmate e quelle a sorpresa, vadano bene; l'importante è, a suo avviso, non eccedere con quelle programmate rispetto a quelle a sorpresa, per evitare che alla fine possa esserne vanificato l'effetto. Chiede, a tal fine, di sopprimere l'ultimo periodo della lettera a) delle osservazioni della proposta di documento presentata.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene condivisibile quanto testè evidenziato dal collega Zaccaria sulle visite programmate e su quelle a sorpresa; al contempo, intende sottolineare come sia quanto mai importante – come dimostrato dagli accadimenti da ultimo avvenuti – che l'Unione europea nel suo complesso consideri urgente intervenire di fronte a situazioni di massicci afflussi alle frontiere, aiutando paesi come l'Italia che sono particolarmente esposti come frontiera esterna dell'Unione europea.

Chiede altresì al presidente di aggiungere, tra le osservazioni contenute nella proposta di documento, un invito all'Unione europea a prevedere la partecipazione di tutti i paesi alle spese sostenute da paesi come l'Italia, in considerazione della loro posizione geografica.

Maurizio TURCO (PD) sottolinea come le proposte in esame riguardino le frontiere interne dell'Unione europea e non, chiaramente, quelle esterne che sono già chiuse. Ritiene quindi anch'egli importante sopprimere l'ultimo periodo della lettera a) delle osservazioni della proposta di documento presentata, poiché sono molto utili anche le visite senza preavviso.

Con tali precisazioni, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di documento presentata.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene condivisibile quanto previsto dalla lettera a) delle osservazioni della proposta di documento presentata dal presidente, potendosi, a suo avviso, eventualmente solo riformulare il testo in modo che appaia meno stringente, tenendo conto del principio di codecisione che regola la materia.

Considera infatti importante dare più attenzione al profilo della collaborazione piuttosto che ad un'impostazione ispettiva.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che la codecisione non riguarda il singolo Stato membro.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.20.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che il Servizio studi ha predisposto un nuovo *dossier* sulle proposte di legge in esame, che contiene anche il riepilogo delle modifiche apportate dall'inizio della legislatura all'ordinamento degli enti locali, come richiesto nella seduta di ieri dalla deputata Lanzillotta.

Avverte quindi che, come convenuto nella precedente seduta, proverà ora a riepilogare le posizioni sin qui emerse in materia di riordino delle province, basandosi sulle proposte di legge in titolo – vale a dire quelle delle quali la Commissione ha avviato l'esame dopo la reiezione, da parte dell'Aula, delle proposte di legge C. 1990 Donadi e abbinatae – e sulle relative relazioni e, per quanto riguarda i gruppi che non hanno presentato proposte, sugli interventi svolti in questa sede o nel corso della discussione in Aula delle citate proposte di legge C. 1990 Donadi e abbinatae.

Per quanto riguarda il gruppo del Popolo della libertà, la proposta di legge Calderisi, Bruno, Bianconi e Scandroglio (n. 4499) si basa sulla convinzione che la razionalizzazione del sistema delle autonomie locali sia necessaria, ma che la pura e semplice soppressione delle province non sia una soluzione adeguata, essendo opportuno mantenere tra regione e comuni un livello intermedio, che deve però essere unico. Conseguentemente, la riforma proposta si basa sui seguenti principi: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di istituzione e soppressione delle province e mutamento delle circoscrizioni provinciali; eventualità (e non necessità) dell'esistenza della provincia, nel senso che le regioni possono istituire province, con funzioni di programmazione di area vasta e di coordinamento e collaborazione tra i comuni; introduzione di limiti (demografici e di superficie) per l'esistenza delle province (nessuna provincia può avere popolazione inferiore a 500 mila abitanti; nessuna regione può avere una sola provincia);

alternatività tra provincia e città metropolitana (non possono esistere entrambe sullo stesso territorio): in caso di istituzione della città metropolitana, la provincia è soppressa e le sue funzioni sono trasferite alla città metropolitana.

Il gruppo del Partito democratico (proposta di legge n. 4439) è contrario alla soppressione dell'ente provincia come pure all'istituzione di nuove province ed è favorevole alla riduzione del numero di province esistenti. Il gruppo del PD ritiene quindi necessaria una razionalizzazione delle province nell'ambito di una più ampia riforma costituzionale della disciplina degli enti di area vasta. Tale riforma dovrebbe articolarsi nei seguenti punti: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e soppressione delle province (mentre la possibilità di istituzione di nuove province non sarebbe più contemplata dalla Costituzione); sostituzione delle città metropolitane, dove previste, alle province: le città metropolitane dovrebbero essere costituite con legge regionale, ferma restando la loro individuazione con legge dello Stato; razionalizzazione delle province esistenti, previo riordino del sistema delle funzioni di comuni, province e città metropolitane: più precisamente, al riordino si procederebbe con legge dello Stato (nell'ambito del disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato); effettuato il riordino, le regioni dovrebbero verificare se le province esistenti sul proprio territorio abbiano dimensione territoriale adeguata allo svolgimento delle funzioni provinciali e dovrebbero conseguentemente procedere a revisioni delle circoscrizioni provinciali o a soppressioni di province.

La proposta di legge Vassallo, Causi, D'Antona, De Torre, Ginoble, Martella, Peluffo, Pes e Porta (n. 4506) si basa sulla convinzione che il ripensamento del ruolo e della struttura delle province sia necessario. In quest'ottica, la riforma proposta si basa sui seguenti punti: eventualità (e non necessità) dell'esistenza della provincia: le regioni possono istituire province

con funzioni di programmazione e di pianificazione di area vasta e funzioni di coordinamento e collaborazione tra i comuni per la gestione dei servizi a rete; nelle regioni in cui non sono istituite province, le relative funzioni sono esercitate dalla regione; introduzione di limiti demografici per l'esistenza delle province e delle città metropolitane (non possono avere popolazione inferiore a 500 mila abitanti); attribuzione alle province, dove istituite, di funzioni di area vasta conferite dalle regioni ovvero di coordinamento e di collaborazione tra i comuni; trasformazione dei consigli provinciali in assemblee dei sindaci; alternatività tra provincia e città metropolitana (non possono esistere entrambe sullo stesso territorio): le città metropolitane sono istituite in territori individuati con legge dello Stato ed esercitano le funzioni provinciali nonché in parte o in tutto quelle comunali.

Il gruppo della Lega Nord Padania (proposta di legge n. 4493) è contrario alla soppressione dell'ente provincia. Ritiene necessaria una razionalizzazione delle province nell'ambito di una più ampia riforma dei livelli di governo. Tale riforma dovrebbe articolarsi nei seguenti punti: attribuzione alle regioni della competenza legislativa (attualmente statale) in materia di istituzione e soppressione delle province e di modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni; istituzione, in luogo delle province e dei comuni, delle città metropolitane con almeno cinquecentomila abitanti: le città metropolitane sarebbero costituite con legge regionale e svolgerebbero le funzioni provinciali e le funzioni comunali di ambito metropolitano; riordino delle province esistenti mediante l'introduzione di limiti (demografici e di superficie) per l'esistenza di una provincia (nessuna provincia può avere popolazione inferiore a 300 mila abitanti o estensione territoriale inferiore a 3 mila chilometri quadrati) e conseguente soppressione delle province che non abbiano i requisiti; soppressione degli uffici territoriali del Governo, ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e adozione della cosiddetta Carta delle autonomie.

Il gruppo dell'Unione di centro ha presentato la proposta di legge Casini e altri n. 1989, per la soppressione dell'ente provincia, respinta dall'Assemblea il 5 luglio scorso. Il gruppo non ha presentato nuove proposte di legge. Nel corso del nuovo dibattito sulle province avviatosi in Commissione a luglio l'on. Tassone ha espresso l'avviso che « il discorso debba essere affrontato dalla prospettiva giusta, che è quella di un complessivo ripensamento del sistema delle autonomie territoriali in vista di un nuovo disegno istituzionale che prescindano eventualmente dalle province. Discutere della sola revisione della disciplina costituzionale in materia di province non ha, a suo parere senso, se non si parla anche dell'assetto che si vuole realizzare sul territorio ».

I gruppi Futuro e libertà per il terzo polo, Popolo e territorio e Misto non hanno presentato proposte di legge, né hanno ancora preso posizione sulla materia nel nuovo dibattito avviato nello scorso luglio. Peraltro, per quanto riguarda il gruppo di Futuro e libertà per il terzo polo, l'on. Giorgio Conte, in sede di discussione in Assemblea delle proposte di legge C. 1990 e abbinate (respinte dall'Aula il 5 luglio scorso), si è espresso a favore della soppressione delle province.

Il gruppo dell'Italia dei valori, infine, ritiene si debba procedere senz'altro alla soppressione dell'ente provincia.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) chiede l'abbinamento alle proposte in esame della sua proposta di legge costituzionale n. 4315, che, nell'ambito di una complessiva riforma della parte II della Costituzione, prevede la fissazione di un limite demografico per le province.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge costituzionale n. 4315 Mantini e altri tratta, oltre che delle province, anche della istituzione del Senato federale, della riduzione del numero dei parlamentari, della sfiducia costruttiva, del referendum, della ridefinizione delle competenze legislative e di tutela dell'interesse nazionale, nonché

delle garanzie dei parlamentari e della composizione del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un ambito di interventi che esorbita largamente dall'oggetto che la Commissione sta affrontando in questo momento, senza considerare che alcuni degli interventi prospettati nella proposta di legge toccano materie sulle quali sta già lavorando il Senato, sulla base delle intese intercorse all'inizio della legislatura tra i Presidenti delle Camere.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea di oggi sotto la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Rileva peraltro che non sussistono i presupposti perché la Commissione possa concludere l'esame. Ricorda infatti che la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato predisposto dal relatore e che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi non ancora esaminati (*vedi allegato 2*). Peraltro, poiché il nuovo Governo ha chiesto tempo per valutare il testo e gli emendamenti e poiché la valutazione del Governo su questo provvedimento è particolarmente importante, date le implicazioni tecnico-amministrative di una modifica della disciplina del procedimento elettorale, ritiene opportuno rinviare l'esame degli emendamenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) concorda sulla opportunità di rinviare l'esame degli

emendamenti e coglie l'occasione per svolgere alcune precisazioni rispetto alla posizione del suo gruppo, il quale è innanzitutto contrario alla eliminazione dei consiglieri locali dal novero dei soggetti autenticatori delle firme, atteso che ciò aggraverebbe il problema che si presenta in alcune realtà locali, dove le giunte cercano di ostacolare la partecipazione elettorale di un partito avversario.

Ritiene invece necessario anticipare il momento della presentazione delle liste elettorali rispetto al momento del deposito delle sottoscrizioni, in modo da assicurare trasparenza alla raccolta delle firme. Peraltro andrebbe precisato che la anticipazione del termine per la presentazione delle liste rispetto al termine per il deposito delle sottoscrizioni non implica che le sottoscrizioni non possano essere raccolte anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, fermo restando che le sottoscrizioni devono essere raccolte per una lista definita. Occorre quindi studiare un sistema che consenta di collegare alla lista le firme raccolte prima della presentazione ufficiale della lista stessa: si potrebbero per esempio usare per la raccolta delle firme moduli ufficiali che riportino la lista dei candidati e che dovrebbero essere pronti comunque prima della presentazione ufficiale della lista. Del resto, il termine per la presentazione della lista si intende come termine ultimo.

Reputa inoltre necessario esentare dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le forze politiche che sono già rappresentate in organi rappresentativi, siano il parlamento o i consigli. La *ratio* dell'istituto della raccolta delle firme è infatti quella di evitare la proliferazione di liste prive della minima rappresentatività, che generano soltanto confusione nella campagna elettorale. Si può pensare, a questo scopo, all'introduzione di una cauzione, come si usa in altri Paesi.

Si dichiara invece contrario alla raccolta delle sottoscrizioni per via telematica.

In definitiva, ritiene che le soluzioni che si possono assumere siano diverse,

fermo restando che lo scopo da raggiungere è quello di garantire la massima legalità e trasparenza in tutte le fasi del procedimento elettorale.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) rileva che il provvedimento in esame persegue evidentemente lo scopo di semplificare il procedimento elettorale e di accrescerne la trasparenza, riducendo quindi il rischio di brogli nella fase di presentazione delle candidature. È però, a suo avviso, necessario anche garantire la partecipazione dei partiti più piccoli alla competizione elettorale. Serve a questo fine prevedere l'esclusione dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni in favore dei partiti che abbiano già una propria presenza in organi rappresentativi.

Giudica invece farraginoso la proposta del deputato Calderisi di anticipare il termine di presentazione delle liste rispetto a quello di deposito delle sottoscrizioni consentendo nel contempo di raccogliere le sottoscrizioni prima della presentazione ufficiale delle liste. Si tratta di una proposta che complicherebbe le cose anziché semplificarle, com'è nello spirito delle proposte in esame.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che lo scopo delle proposte in esame è quello di garantire la trasparenza e la correttezza della competizione elettorale, prevenendo la commissione di reati. Quanto ai partiti più piccoli, osserva che la raccolta delle sottoscrizioni è un istituto ragionevole in quanto volto a impedire la presentazione di liste senza alcun collegamento con la realtà del corpo elettorale, tuttavia questo scopo sarebbe raggiunto anche se il numero di firme da raccogliere fosse molto più basso. Fa presente che in Inghilterra sono sufficienti le sottoscrizioni di 18 elettori per presentare una candidatura. La previsione di un numero di sottoscrizioni sproporzionato fa sì che anziché servire allo scopo per cui è pensato, l'istituto della raccolta delle sottoscrizioni per le candidature si trasformi in strumento per conservare gli equilibri politici sfavorendo le forze politiche nuove.

Ritiene comunque che le forze politiche già presenti negli organi rappresentativi dovrebbero essere sempre esentate dalla raccolta delle firme in quanto hanno già provato il proprio collegamento col corpo elettorale. Giudica infine impraticabile la proposta del deputato Calderisi, recepita dal relatore nel testo base, di anticipare il termine per la presentazione delle liste rispetto al termine per il deposito delle sottoscrizioni, in quanto in questo modo si rischia di comprimere enormemente il tempo per la raccolta delle firme.

Matteo BRAGANTINI (LNP) concorda con il deputato Calderisi che i consiglieri provinciali e comunali debbano restare nell'elenco dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni in quanto si tratta di un sistema che funziona. Concorda altresì sull'anticipazione del termine per la presentazione delle liste rispetto al termine per il deposito delle sottoscrizioni, che è un modo per evitare i brogli in quella fase. Concorda, ancora, sull'esenzione dall'obbligo della raccolta delle firme per le forze politiche che siano presenti in Parlamento con un proprio simbolo. L'obbligo di raccolta delle firme andrebbe mantenuto per le sole forze politiche non presenti in Parlamento e andrebbe anzi esteso anche alle competizioni elettorali nei comuni al di sotto dei mille abitanti, nei quali attualmente l'obbligo in questione non si applica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rileva che si potrebbe convenire fin d'ora di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e di fissarlo a una data successiva al momento in cui il Governo avrà fatto conoscere il suo orientamento.

Pierguido VANALLI (LNP) concorda sulla proposta del presidente, a condizione che sia dato ai gruppi un tempo congruo per valutare gli argomenti del Governo e presentare gli emendamenti.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda sulla proposta del presidente.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritiene che il Governo in carica, data la sua natura non politica, dovrebbe limitarsi, nelle proprie valutazioni, a considerazioni tecniche sui provvedimenti di iniziativa parlamentare e vertenti su materie squisitamente politiche come quello in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel richiamarsi alle valutazioni di ordine generale espresse sul provvedimento per il suo gruppo dal collega Lusetti, dichiara di concordare sulla proposta del presidente di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti dopo che il Governo avrà espresso la propria posizione.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Emendamenti C. 841-3644-4153-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ritiene opportuno rinviare l'esame ad altra seduta, così da poter ulteriormente approfondire alcune questioni che attengono al provvedimento in esame.

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, che reca disposizioni volte alla tutela dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati. Il provvedimento, che novella la legge n. 147 del 1997, prevede, in primo luogo, la gestione separata istituita presso l'INPS per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera possa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

Il testo prevede quindi che si considerano periodi neutri (e quindi computabili) ai sensi della legge n. 223 del 1991 (sulla

mobilità dei lavoratori), ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri italiani in Svizzera, i periodi di malattia o di infortunio eventualmente presenti nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione. Viene inoltre precisato che tali periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, possano comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Si stabilisce che la durata massima dell'erogazione del trattamento (attualmente stabilita in 360 giorni) sia fissata a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 56 anni.

Si prevede quindi l'inserimento d'ufficio dei lavoratori nelle liste di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 (in luogo dell'inserimento a seguito di apposita domanda da parte del lavoratore, come attualmente previsto); inoltre, si introduce a carico della sede INPS territorialmente competente al ricevimento e valutazione della domanda di trattamento, l'obbligo di comunicazione dell'accoglimento della domanda all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente, il quale dovrà provvedere a sua volta all'inserimento del nominativo del lavoratore nelle liste di mobilità.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, che si compone di 8 articoli. L'articolo 1, qualifica come oggetto del provvedimento la donazione del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. La donazione è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di redigere testamento olografo – in duplice copia – per manifestare il consenso alla donazione del corpo *post mortem*. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo. L'articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento – per la conservazione e utilizzazione delle salme – da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. L'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non possa avere fini di lucro. L'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore. Vengono individuate alcune finalità della normativa

di attuazione tra le quali l'istituzione del Registro nazionale dei donatori del corpo umano *post mortem*, l'individuazione delle strutture da utilizzare come centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme, la definizione delle modalità per la conservazione, la richiesta, il trasporto e la restituzione della salma e le cause di esclusione di utilizzo delle stesse.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), al fine di segnalare l'esigenza di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del testo unificato, relative all'istituzione rispettivamente di un elenco speciale presso gli uffici di stato civile e di un registro nazionale dei donatori del corpo *post mortem*, nonché di individuare in modo più appropriato la nozione di testamento olografo ai fini della manifestazione del consenso.

Si chiede inoltre alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di coor-

dinare le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del testo unificato relative all'individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2011. Emendamenti C. 4710.

ALLEGATO 1

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559 def.)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – *Governance* Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati:

a) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Governance* di Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def);

b) la proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559 def.);

c) la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def),

visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati sui predetti atti;

rilevato che:

la proposta di regolamento COM(2011)559 prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione dell'*acquis* di Schengen, di carattere intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex;

un'ulteriore innovazione è prevista all'articolo 4 del medesimo regolamento laddove si prevede che ai fini della verifica della corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen possano essere effettuate visite alle frontiere anche senza preavviso agli Stati membri interessati;

la proposta di regolamento COM(2011)560 modifica radicalmente la disciplina vigente in materia di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere

interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen). Tale disciplina consente attualmente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo massimo di 30 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni, i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In base alle modifiche prospettate dalla proposta di regolamento, la titolarità del potere di ripristinare i controlli non spetterebbe più agli Stati membri ma alle istituzioni europee;

la competenza resterebbe in capo agli Stati membri solo in via eccezionale qualora si richieda un'azione immediata e, in tal caso, la durata del ripristino dei controlli alle frontiere interne non potrebbe superare, ai sensi dell'articolo 25 della proposta di regolamento, i 5 giorni;

la proposta prevede inoltre, all'articolo 26, una procedura specifica di ripristino di controlli alle frontiere interne per decisione della Commissione europea qualora le valutazioni Schengen evidenzino carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, nella misura in cui esse costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello dell'Unione o nazionale;

considerato che:

L'attribuzione alla Commissione europea delle funzioni cui si è fatto riferimento, attualmente spettanti alle autorità nazionali, ha suscitato la reazione negativa di alcuni Stati membri, al punto che le Assemblee parlamentari di diversi Stati membri dell'Unione europea hanno adottato un parere motivato contestando una lesione del principio di sussidiarietà, ritenendo che i singoli paesi sarebbero nella migliore condizione per valutare l'esistenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna e per assumere le conseguenti decisioni;

tenuto, peraltro, conto del fatto che i fenomeni che sono all'origine delle misure prospettate nelle proposte in esame, quali l'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni e le capacità di risposta di ciascuno degli Stati membri;

ai fini di un efficace contrasto dei predetti fenomeni non si può, pertanto, prescindere da un'azione coordinata a livello di UE che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti, non soltanto nazionali ma anche e soprattutto europei, in modo che gli Stati membri più esposti ai flussi migratori come, per ragioni geografiche, l'Italia, possano avvalersi della concreta solidarietà delle istituzioni europee e di una equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario;

esprime una valutazione positiva sull'insieme dei documenti all'esame, con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda specificamente la proposta di regolamento COM(2011)559, sembra auspicabile che le visite di verifica rispondano all'obiettivo di superare le eventuali criticità in uno spirito di collaborazione, piuttosto che a finalità sanzionatorie. Si segnala, quindi, l'opportunità di prevedere lo svolgimento di visite programmate piuttosto che visite senza preavviso;

b) per le stesse ragioni, si segnala l'esigenza di chiarire quante volte ciascun Stato membro possa formare oggetto di visita valutativa nel corso del quinquennio programmatico;

c) per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, si evidenzia la necessità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, presupposti per l'attivazione del meccanismo di ripristino dei controlli. In particolare, allo scopo di evitare incertezze suscettibili di alimentare conflittualità e contenziosi, si dovrebbe

fare riferimento a situazioni quali, ad esempio, quelle connotate dalla stretta inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo;

d) si segnala altresì l'opportunità di prevedere, per il ripristino unilaterale dei

controlli, un limite temporale più ampio rispetto ai 5 giorni previsti dalla proposta, considerato in particolare lo sforzo che uno Stato membro deve porre in essere per assicurare il ripristino temporaneo dei controlli in termini organizzativi, amministrativi e di risorse umane.

ALLEGATO 2

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature (Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Favia, Donadi.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Luciano Dussin, Vanalli, Volpi, Pastore, Bragantini.

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 1.

1. 4. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali aggiungere le seguenti: , gli assessori provinciali.

1. 5. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, dopo le parole: i cancellieri dei tribunali inserire le seguenti: , i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: i consiglieri provinciali e i consiglieri che comunichino la propria disponibilità al presidente della provincia e al sindaco.

1. 7. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 14, sopprimere il comma 2.

1. 8. Favia, Donadi.

Al comma 1, capoverso ART. 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1. 9. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). All'articolo 18-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in occasione

delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali, provinciali e regionali.

2. 1. Lusetti, Carra, Mantini, Tassone.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere sostituiti con documenti redatti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti documenti possono essere allegati in caso di sottoscrizione apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente, oppure che abbiano almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

4-*ter*. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« 3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni in Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati; »

4-*quater*. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

2-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno una componente.

2. 3. Favia, Donadi.

Aggiungere in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 18-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il primo periodo del comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituiti dai seguenti:

« Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati. Tale rappresentatività deve essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

4-ter. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici che siano presenti in Parlamento con almeno un componente.

2. 4. Favia, Donadi.

Aggiungere in fine, i seguenti:

ART. 3.

(Sottoscrizioni per le candidature).

1. Le sottoscrizioni da parte di elettori iscritti nelle liste elettorali per la presentazione di candidature o liste di candidati di cui al Testo Unico delle Leggi Elettorali, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni e alla legge 24 gennaio 1979 numero 18 sono diminuite nella misura di due terzi.

ART. 4.

(Modifiche alle Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

All'articolo 7, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« L'autenticazione non è necessaria se la sottoscrizione è apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detto documento può contenere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali redatto secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti documenti possono essere allegati in caso di sottoscrizione apposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 5.

(Esenzioni).

1. Dopo l'articolo 18-bis del Testo Unico delle Leggi Elettorali decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« 18-ter – Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico ».

2. Dopo l'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553 e successive modificazioni, è inserito, in fine, il seguente comma:

« 3-bis – Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico ».

3. L'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dalla raccolta di firme per la presentazione di liste i gruppi o partiti politici che hanno ottenuto eletti, nonché i gruppi o partiti politici a cui abbiano dichiarato di appartenere entro 30 giorni

dalla proclamazione attraverso una comunicazione scritta, protocollata alla segreteria generale dell'istituzione competente, eletti in altro gruppo o partito politico ».

2. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3391 Nicola Molteni ed abb., recante « Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro »,,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« politica estera e rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « previdenza sociale », che le lettere *a)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 746 Grassi ed abb., recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile e penale », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « tutela della salute », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che il testo unificato all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dispone che l'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo procede all'iscrizione del medesimo donatore in un apposito elenco speciale e che all'articolo 7, comma 1, lettera a), dispone altresì che con il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Ministro della salute di cui al medesimo articolo 7, è istituito e disciplinato il Registro nazionale dei donatori del corpo umano *post mortem*;

considerato che il testo unificato all'articolo 4 dispone che con decreto del Ministro della salute sono individuate le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme e all'articolo 7,

comma 1, lettera b), dispone altresì che con il regolamento di attuazione della legge, adottato con il decreto del Ministro della salute di cui al medesimo articolo 7, sono individuate le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità in cui è presente un dipartimento di medicina legale da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e per l'utilizzazione delle salme;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del testo unificato, relative all'istituzione rispettivamente di un elenco speciale presso gli uffici di stato civile e di un registro nazionale dei donatori del corpo *post mortem*, nonché di individuare in modo più appropriato la nozione di testamento olografo ai fini della manifestazione del consenso;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del testo unificato relative all'individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.